

Sommario

Premessa	2
<i>Par in parem non habet iudicium</i>	6
<i>Gli atti iure imperii e gli atti iure gestionis</i>	8
L'art. 10, I co., e l'art. 11 Cost.	10
Conclusioni	11
Bibliografia	15

Premessa

La certezza del diritto *esiste* se i cittadini, al di là della condizione soggettiva, sentono (o sono educate a comprendere) che il diritto difende la parte che ha subito un torto o la parte più debole. Ottenere giustizia per le vittime è un diritto umano che lo Stato-comunità deve sentire come necessità urgente da imporre allo Stato-apparato; al contrario cercare i mezzi “*per farla franca*”, magari manipolando anche le leggi, quando si è *carnefici* dovrebbe essere oggetto di pubblica riprovazione. Nella vita (qualsiasi siano le circostanze) saremo ora *vittime* ora *carnefici* (anche in senso lato), perciò attenersi alle regole conviene a tutti.

Recitava De André: “*Uomini, poiché all'ultimo minuto non vi assalga il rimorso ormai tardivo per non aver pietà giammai avuto, e non diventi rantolo il respiro, sappiate che la morte vi sorveglia gioir nei prati o fra i muri di calce, come crescere il gran guarda il villano finché non sia maturo per la falce.*”¹

È ingenuamente idealista questo *incipit* per la conclusione di un appassionante corso di studi? La politica (“*l'arte più alta e nobile dell'etica*”)², l'economia e il diritto inseguono, o dovrebbero inseguire, orizzonti che non possono essere raggiunti per definizione, e se così non fosse vivremo ancora nelle caverne.

Questo percorso di studi è stato molto interessante per chi, come me, ha avuto la possibilità di confrontare, anche attraverso lo studio di queste materie, due, che non è esagerato dire, ere: il “*secolo breve*” e il mondo così com'è oggi, cioè dopo la “*fine della storia*” secondo l'opinione di Fukuyama. Nel modulo riguardante la “**Storia delle codificazioni moderne**”, sono stati studiati più di due millenni di elaborazione di pensiero per pervenire al grado di civiltà giuridica sviluppatasi nel '900, il cui più

¹ “*Testo Recitativo (Due invocazioni e un atto d'accusa)*”, Fabrizio de André, nell'album (LP) “*Tutti morimmo a stento*”, anno 1968.

² Così Plutarco in “*Moralia III*”

alto in Italia, ma credo nel mondo, è stato raggiunto con la Costituzione così come elaborata dalla Costituente ed entrata in vigore nel 1948. Nel modulo riguardante **“Procedimento ordinario e procedimento sommario di cognizione”**, i testi attuali evocano più volte il concetto di *“giusto processo”*. L’originario articolo 111 Cost. (formato da soli tre e molto chiari comma) dopo la sua modifica è diventato, per la sua lunghezza e tortuosità, l’articolo di un codice e richiama esplicitamente il *“giusto processo”*, ciò che può inoculare nello studente che si avvicina oggi al diritto l’idea che prima di quella riforma la nostra Costituzione potesse *sopportare* un processo *“ingiusto”*. Così anche nella trasformazione della “Legge fallimentare” in **“Strumenti negoziali per la soluzione delle crisi d’impresa”** a venir intaccato è il principio della *“buona fede”*, che tanta rilevanza ha specie nelle transazioni di carattere commerciale. Per tale motivo, ritengo che il “legislatore” italiano venuto dopo la *“fine della storia”* non abbia reso un gran servizio al progresso della cultura della legalità.

La questione diventa ancora più ardua quando si tenta di intraprendere una discussione che riguarda i rapporti fra i vari Stati. Il diritto internazionale è complicato non nelle sue enunciazioni di principio, che sono sacrosante e cariche di fascino, ma perché nella concreta attuazione incontra limiti insormontabili, un esempio fra i tanti è il potere di veto di cui ancora godono i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell’ONU.

“Se quindi da un lato non dobbiamo ignorare le differenze che esistono tra di noi, dall’altro dobbiamo anche concentrare l’attenzione sui nostri comuni interessi e sui mezzi che permettono di risolvere tali differenze. Se non possiamo porre fine subito alle differenze che ci dividono, almeno possiamo fare in modo che il mondo sia un luogo sicuro per la diversità. In ultima analisi, il legame di base che ci unisce è in fondo il fatto che tutti viviamo su questo piccolo pianeta. Respiriamo tutti la stessa aria. Tutti abbiamo a cuore il futuro dei nostri figli. E tutti siamo mortali”.³

3 J.F. Kennedy, discorso all’American University, Washington D.C., 10 giugno 1963

Questo è forse uno dei discorsi più potenti della storia, anche perché J.F.K. era un grande oratore. Ma se a Yalta ci fosse stato lui invece di F.D. Roosevelt (che in quanto ad oratoria non era da meno), si può ritenere che l'Italia, per altra serie di motivi, le cose non sarebbero andate diversamente. Alla Conferenza di pace di Parigi, conclusasi nell'ottobre del 1946 (firmata il 10 febbraio del 1947), dove furono recepite le direttive decise sul paese del Mar Nero dalle tre grandi potenze (USA, GB e URSS), l'Italia ne sarebbe uscita ugualmente umiliata. Cioè, mentre alla Francia, che aveva avuto il governo filonazista di Vichy e nessun movimento di liberazione, fu assegnato il ruolo di potenza vincitrice, l'Italia ne fu totalmente esclusa, nonostante venti mesi di Resistenza e fu convocata solo per prendere atto di decisioni altrui. Il Presidente del Consiglio italiano, Alcide De Gasperi, il 10 agosto del 1946, in quella sede così si esprese:

*“Prendendo la parola in questo consesso mondiale sento che tutto, tranne la vostra personale cortesia, è contro di me (...). È soprattutto la mia qualifica di ex nemico, che mi fa considerare come imputato e l'essere stato citato qui dopo che i più influenti di voi hanno già formulato le loro decisioni”.*⁴

Perciò, nel prosieguo di questo ultimo lavoro, a compendio del *“Master di Studi Giuridici Avanzati di I Livello 21/22”*, non si potrà nascondere la perplessità sull'atteggiamento di autorevoli organizzazioni internazionali che adeguano le loro decisioni a seconda delle parti in causa. Non solo ma non si può non rilevare che il mancato rispetto delle loro decisioni comporta violente reazioni, da parte della cd *“comunità internazionale”*, se il paese è debole ma totale quiescenza se il paese è forte.

⁴ La ricostruzione dei fatti del Trattato di Parigi firmato 1947 è tratta dal libro di Giovanni Fasanella, *“Il Puzzle Moro”*, Ed. Chiarelettere, IV Ed. pagg 18 e 19. A pagina 20 del citato libro si legge che nel trattato fu inserita, a penna (sic!), una clausola capestro, l'art. 16 che recita: <<*“L'Italia non incriminerà né altrimenti perseguiterà alcun cittadino italiano, compresi appartenenti alle forze armate, per il solo fatto di avere, durante il periodo intercorrente fra il 10 giugno 1940 all'entrata in vigore del presente Trattato, espressa simpatia od aver agito in favore della causa delle Potenze Alleate ed Associate”*, cui venne allegata una lista di cittadini, fra cui anche mafiosi, su indicazione anglo-francese e sovietica>>

Perché, comunque, al di là dell'indignazione e della mortificazione di De Gasperi l'Italia ha continuato a piegare la testa in quanto doveva essere e rimanere un paese a "sovranià limitata", la qualcosa fu ribadita con la "Strage di via Fani" e quel che ne seguì⁵. Per la "Strage del Cermis"⁶, per sottrarre alla giustizia italiana gli autori di un gioco di morte con un potente aereo militare partito dalla base di Aviano, fu invocata la Convenzione di Londra del 1951 che stabilisce che per i reati commessi da militari statunitensi nelle basi NATO è competente la magistratura USA laddove, ovviamente, i responsabili se la cavarono con poco. L'unico atto in cui l'Italia riaffermò di essere un paese sovrano si verificò nella notte fra 10 e 11 di ottobre del 1985 all'aeroporto di Sigonella⁷ dove, ad opera di aerei dell'aviazione militare USA, fu dirottato un aereo civile egiziano con l'intento di catturare un passeggero arabo che era a bordo, responsabile dell'uccisione di un cittadino statunitense su una nave da crociera battente bandiera italiana. Per la crisi di Sigonella lo scontro avvenne, secondo alcune ricostruzioni, a livello più alto cioè fra Reagan (Presidente USA) e Craxi (Presidente del Consiglio). Tuttavia, imparata la lezione, per rapire l'Iman di Milano, Abu Omar, il 17 febbraio del 2003 la CIA si avvalse della collaborazione dei servizi segreti italiani.⁸

⁵ In una delle lettere dalla cd "prigione del popolo", Aldo Moro scriverà che è Yalta che lo vuole morto. Fra la vasta bibliografia in materia, oltre al già citato testo di Fasanella, basato anche su alcuni atti *desecretati* dei servizi inglesi e USA, si veda anche "Aldo Moro. La verità negata" di Gero Grassi, VIII Ed. 2021, pubblicata con il contributo della Regione Puglia e ANCI Puglia

⁶ Il 3 febbraio 1998 quando un aereo militare, volando a una quota inferiore a quanto consentito e in violazione dei regolamenti, tranciò il cavo della funivia del Cermis, facendo precipitare la cabina e provocando la morte dei venti persone di diverse nazioni europee

⁷ Aerei militari USA dirottaronò sull'aeroporto di Sigonella, dove avevano una base militare, un aereo egiziano con a bordo Abu Abas, artefice del dirottamento di una nave da crociera italiana (Achille Lauro) responsabile dell'uccisione di un cittadino americano. L'aereo egiziano, su disposizione del presidente del consiglio italiano fu fatto atterrare su una pista destinata al traffico civile e l'aereo fu circondato da forze armate italiane (carabinieri e V.A.M.) che a loro volta, con atto senza precedenti, furono circondate da marines americani, ma un altro cordone di militari italiani armati circondò i marines.

⁸ L'Iman fu rapito in pieno centro di Milano mentre si recava alla Moschea e trasferito alla base aerea di Aviano, spedito in prigione in Egitto dove fu anche torturato. L'operazione dei servizi USA e

Par in parem non habet iudicium

Il *brocardo* latino sembra dire un'ovvietà. Ogni Stato ha sovranità uguale agli altri perciò nessuno fra essi può ergersi a giudice dell'altro. Ovviamente le controversie fra gli Stati ci sono sempre state e queste, molto pragmaticamente e normalmente sino alla prima metà del XX secolo venivano risolte con le guerre. A volte le guerre erano dichiarate, altre volte no, come nel caso della “*liberazione*” del Regno delle Due Sicilie, che fu una guerra di aggressione di uno Stato sovrano e abbastanza pacifico, poiché Cavour aveva convinto il mondo intero o almeno Francia e Inghilterra (che, in realtà, avevano interessi sulle rotte commerciali che quel regno aveva sviluppato) che quel popolo voleva essere *liberato*. Così solo *Mille uomini coraggiosi e impavidi* ebbero la meglio su un esercito regolare ben armato, numeroso e ben addestrato⁹. Dopo l'entrata in vigore della Carta delle Nazioni Unite che all'art. 2, par. 3, impone l'uso di mezzi pacifici come mezzo di risoluzioni delle controversie internazionali e, al par. 4, vieta la minaccia dell'uso della forza armata¹⁰, si dice che la guerra non è più ammessa. Ovviamente ciò non è vero, perché le invasioni armate esistono ma hanno cambiato nome: “*operazioni di ingerenza umanitaria*” (Bosnia 1999); “*enduring freedom*” (Afghanistan 2001); “*lotta al terrorismo – esportazione della democrazia*” (Iraq 2003) e così via.

italiani è nota col nome di “*extraordinary rendition*”. La Corte Internazionale dei diritti dell'uomo, IV sezione, Nasr e Ghali c. Italia, con sentenza 23 febbraio 2016 (ric. n. 44883/09) ha condannato l'Italia.

⁹ Fra le altre pubblicazioni si possono leggere sull'argomento “*Terrori*”, Pino Aprile, Ed. Piemme 017; “*Il sangue del Sud*”, G.B. Guerri, Ed. Mondadori 2010; “*Controstoria dell'unità d'Italia*” G. Fiore Ed. Rizzoli, 2016.

¹⁰ Firmata da 51 membri originari ed adottata per acclamazione a S. Francisco il 26 giugno 1945. Entrata in vigore con il deposito del ventinovesimo strumento di ratifica il 24 ottobre 1945 Ratificata dall'Italia con legge 17 agosto 1957 n. 848 in Suppl. Ord. G.U. n. 238 del 25 settembre 1957

Comunque, per restare nel tema, l'intensificarsi dei rapporti commerciali che danno luogo a contratti di carattere privatistico, sia fra privati di diversa nazionalità o anche fra stati esteri (il termine va inteso in un'accezione più ampia) e privati di altro Stato possono comportare, come comportano, l'insorgere di contenziosi che attengono specificamente alla sfera civilistica. Per tale motivo il *brocardo* di cui sopra, che in sostanza comportava *l'immunità assoluta* dello Stato straniero nei confronti di un altro Stato, poteva pregiudicare le relazioni commerciali e comunque limitarle fortemente.

“La norma internazionale consuetudinaria sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati, in origine assoluta in quanto comprensiva di tutti i comportamenti degli Stati, in tempi meno remoti, ossia nella prima parte del secolo scorso, è stata oggetto di un'evoluzione progressiva dovuta alla giurisprudenza nazionale della maggior parte degli Stati, fino alla individuazione di un limite negli acta iure gestionis, formula di immediata comprensione. Ed è notorio che è stato merito principalmente della giurisprudenza italiana (...) la progressiva affermazione del limite appena ricordato all'applicazione della norma sull'immunità (c.d. tesi italo-belga). In definitiva, si è ridotta, ad opera delle giurisdizioni nazionali, la portata della norma del diritto consuetudinario internazionale, nel senso che essa attribuisce l'immunità dalla giurisdizione civile degli altri Stati solo per gli atti ritenuti iure imperii”¹¹.

Il brano della sentenza della Corte Costituzionale viene citato non solo perché sintetizza chiaramente perché dall'*immunità assoluta* si passa all'*immunità relativa* ma perché la Corte Costituzionale, nel brano citato, è chiamata ad esprimersi, in via incidentale, su tre processi pendenti presso il Tribunale di Firenze, che riguardavano la richiesta, in sede civile, di danni morali e materiali di cittadini italiani catturati in Italia dall'esercito di occupazione nazista, deportati in Germania e costretti ai lavori forzati. Ovviamente i lavori forzati comportano la riduzione del prigioniero in stato di

¹¹ Corte Costituzionale Italiana. Sentenza 238/2014: Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Norme impugnate: Art. 1 della legge 17/08/1957, n. 848; e dell'art. 1 [recte: art. 3] della legge 14/01/2013, n. 5. L'intero testo della sentenza 238/2014 si può leggere al seguente link: <https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=238>

schiavitù. I più fortunati fra questi *schiavi* erano ritornati dopo la caduta del regime, altri ebbero in sorte la fucilazione nei campi di concentramento e sterminio del Terzo Reich. Quindi la Repubblica Federale Tedesca era stata chiamata in un giudizio civile in tribunali italiani, perché l'azione criminale aveva avuto origine in Italia, a risarcire danni morali e materiali alle vittime, poiché non di atti *iure imperii* si trattava ma di crimini contro l'umanità¹², perché la deportazione e la costrizione ai lavori forzati tali sono considerati dal processo di Norimberga in poi¹³.

Gli atti iure imperii e gli atti iure gestionis

Due Convenzioni internazionali affrontano e tentano di definire i limiti entro i quali uno Stato non può dichiararsi immune rispetto al giudizio intentato presso il tribunale di uno Stato straniero: 1) La Convenzione Europea sull'immunità degli Stati di Basilea del 16 maggio 1972, firmata da pochi Stati (in essa l'immunità *iure imperii* è considerata residuale rispetto ai casi in cui invece uno Stato deve sottostare al giudizio del tribunale di uno Stato estero¹⁴) che però l'Italia non ha mai ratificato; 2) la Convenzione di New York del 2 dicembre 2004 (nella quale, invece, l'immunità è la regola

¹² L'ordinanza del Tribunale di Firenze di rinvio degli atti alla Corte Costituzionale si può leggere al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=3&art.versione=1&art.codiceRedazionale=14C00155&art.dataPubblicazione-Gazzetta=2014-07-09&art.idSottoArticolo=0

¹³ [Nella] Risoluzione dell'ONU 95-I dell'11 dicembre 1946 vengono confermati i principi di diritto internazionale dello Statuto e della Sentenza del Tribunale militare internazionale di Norimberga, cioè che sia la deportazione che l'assoggettamento ai lavori forzati devono essere annoverati tra i "crimini di guerra" e, quindi, tra "i crimini di diritto internazionale". Citato anche nella Sentenza 5044/04 della Corte di Cassazione (pag. 15).

¹⁴ V. a tal proposito XVI Legislatura. Camera dei Deputati n. 5434, Relazione al disegno di legge presentato dal ministro degli affari esteri, Terzi di Sant'Agata, ministro della giustizia Severino Di Benedetto di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze Grilli, Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, presentato l'11 settembre 2012, Par. 3, pag. 4

mentre le eccezioni sono esplicitamente e meticolosamente elencate) cui l'Italia ha aderito (v. nota 14), approvando la legge nr. 5 del 14 gennaio 2013. Il sospetto è che tale Convenzione abbia molto a che fare con la Sentenza di rigetto con rinvio al tribunale di merito della Suprema Corte di Cassazione nr. 5044/04¹⁵ emessa in data 6 novembre 2003, che sovverte i primi due gradi di merito sul caso Luigi Ferrini, arrestato in Italia nell'agosto del 1944 e deportato per essere destinato ai lavori forzati. Nei primi due gradi di giudizio, i giudici avevano eccepito il difetto di giurisdizione perché la deportazione e la destinazione ai lavori forzati era un atto *iure imperii*, quindi non soggetto alla giurisdizione di uno Stato estero rispetto alla Germania. Nella citata sentenza la Suprema Corte di Cassazione, con dovizia di particolari, evidenzia come le sentenze di merito non riescano a porre in evidenza che, di fronte ai crimini contro l'umanità, nessuna immunità può essere opposta e che l'azione risarcitoria è imprescrittibile, rilevando anche tutta l'inadeguatezza della partizione delle categorie *iure imperii* e *iure gestionis* a fronte di crimini efferati perpetrati non da una scheggia impazzita ma scientificamente pianificati da uno Stato occupante per stroncare la Resistenza che, per fortuna nonostante i sacrifici in termini di vite umane, ha avuto alla fine ragione.

A questo punto della trattazione non si può che procedere con un breve riassunto di quanto avvenuto dopo la sentenza 5044/04 della Corte di Cassazione.

La Repubblica Federale tedesca, pur riconoscendo gli orrori e chiedendo scusa per le efferatezze del Terzo Reich, però non è disposta ad assoggettarsi ad una sentenza che farebbe da apripista a pagare risarcimenti ai cittadini degli Stati occupati visto che, per la bontà di Stati anche poveri del mondo (fra i quali Congo e Grecia), gli è stato

¹⁵ La sentenza nr. 5044 / 04 è consultabile al seguente link: <https://www.jolau.com/wp-content/uploads/2018/10/Sentenza-Ferrini-5044-04-2.pdf>

abbonato gran parte del debito per riparazione dei danni provocati dal II conflitto mondiale. Perciò, avverso la Sentenza 5044/04, la RFG ricorre alla Corte Internazionale di Giustizia¹⁶ la quale non solo condanna l'Italia per violazione di norme di *ius cogens* ma intima, in maniera perentoria, di rivedere le sentenze di specie sfavorevoli alla Germania non ancora definitive e persino quelle definitive invocando l'art. 94.1 della Carta dell'ONU¹⁷. L'Italia, pedissequamente, con la citata legge nr. 5/2013 si adegua caducando le sentenze in corso e sentenze definitive, recependo il *dictat* della C.I.G. nell'art. 3. Di conseguenza la stessa Corte di Cassazione è costretta a (letteralmente) rimangiarsi la sentenza 5044/04 con la sentenza 32139/2012¹⁸.

L'art. 10, I co., e l'art. 11 Cost.

Singolare è l'uso che parte della dottrina e della giurisprudenza fa della art. 10, I co., e dell'art. 11, Cost¹⁹ nella parte in cui, al primo articolo, dice che l'Italia *si conforma al diritto internazionale* e, nel secondo, *acconsente alle limitazioni di sovranità* (quasi sempre però si sorvola sulla portata della frase: “*in condizioni di parità*” e, soprattutto, che *la limitazione della sovranità* è rivolta a creare “*un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni*”. Tramite questi due articoli, si dice che le convenzioni internazionali hanno rango Costituzionale. La nostra Costituzione è rigida ma se assumiamo che tramite queste due porte d'ingresso (art. 10 e 11 Cost.) i

¹⁶ Il sunto della sentenza è rilevabile sul sito della Corte Internazionale di Giustizia al seguente link: <https://www.icj-cij.org/en/case/143>

¹⁷ “Ciascun Membro delle Nazioni Unite si impegna a conformarsi alla decisione della Corte Internazionale di Giustizia in ogni controversia di cui esso sia parte”.

¹⁸ V. a tal proposito i seguenti link: <http://www.marinacastellaneta.it/litalia-sconfitta-allaja.html> e <http://www.marinacastellaneta.it/blog/la-cassazione-applica-la-sentenza-della-corte-dellaja-nella-controversia-germania-italia.html>

¹⁹ Art. 10, I co., Cost.: “L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.”. Art. 11 Cost.: “L'Italia (...); consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.”

Trattati internazionali “*devono*” essere recepiti anche qualora siano in stridente contrasto con i nostri principi costituzionali allora saremmo nel paradosso che la nostra Costituzione avrebbe una “*flessibilità esterna*”, perché a questo conduce certa corrente di pensiero tanto dottrinale quanto giurisprudenziale che è da rifiutare perché intacca i “*Principi fondamentali*” della Costituzione italiana. Ovviamente così non è e non può essere. Infatti la Corte Costituzionale, nella citata sentenza 238/2014 adita dal Tribunale di Firenze, rigetta questa visione, asserendo che fra i diritti inviolabili della persona sanciti nell’art. 2 Cost. rientra il diritto al giudice, di cui all’art. 24 Cost. che nessuna norma, qualsiasi sia la sua porta d’ingresso (ivi compresi l’art. 10 e 11 Cost.) può sovvertire, cioè è irricevibile nel sistema giuridico italiano.

Conclusioni

La sentenza del 3 febbraio 2012 della C.I.G. di condanna dell’Italia asserisce che il difetto di giurisdizione dei giudici italiani comporta il sacrificio dei diritti fondamentali dei soggetti che hanno subito le conseguenze dei crimini commessi dallo Stato straniero, in questo caso, occupante.

A fronte di tale statuizione della C.I.G., che riferisce della Carta dell’ONU solo l’art. 94.1, la Corte Costituzionale riferisce non solo dei principi dedotti negli artt. 2 e 24 Cost., ma a supporto cita della predetta Carta ciò che la C.I.G. tace, cioè l’art. 1, co. 3,²⁰ e l’art. 55, lett. c)²¹, così argomenta:

²⁰ “Conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali di carattere economico, sociale culturale od umanitario, e **nel promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di religione;**

²¹ “Allo scopo di creare le condizioni di stabilità e di benessere che sono necessarie per avere rapporti pacifici ed amichevoli fra le nazioni, basate sul rispetto del principio dell'uguaglianza dei diritti o dell'autodeterminazione dei popoli, le Nazioni Unite promuoveranno: (...) c) il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione.

“(…) in un contesto istituzionale contraddistinto dalla centralità dei diritti dell’uomo, esaltati dall’apertura dell’ordinamento costituzionale alle fonti esterne (…), la circostanza che per la tutela dei diritti fondamentali delle vittime dei crimini di cui si tratta, ormai risalenti, sia preclusa la verifica giurisdizionale rende del tutto sproporzionato il sacrificio di due principi supremi consegnati nella Costituzione [art. 2 e 24 Cost.] rispetto all’obiettivo di non incidere sull’esercizio della potestà di governo dello Stato, allorquando quest’ultima si sia espressa, come nella specie, con comportamenti qualificabili e qualificati come crimini di guerra e contro l’umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona, in quanto tali estranei all’esercizio legittimo della potestà di governo.²² (...) Nella specie, l’insussistenza della possibilità di una tutela effettiva dei diritti fondamentali mediante un giudice, rilevata, come detto, dalla CIG e confermata, dinanzi alla predetta, dalla RFG, rende manifesto il denunciato contrasto della norma internazionale, come definita dalla predetta CIG, con gli artt. 2 e 24 Cost. Tale contrasto, laddove la norma internazionale sull’immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati comprende anche atti ritenuti iure imperii in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona, impone a questa Corte di dichiarare che rispetto a quella norma, limitatamente alla parte in cui estende l’immunità alle azioni di danni provocati da atti corrispondenti a violazioni così gravi, non opera il rinvio di cui al primo comma dell’art. 10 Cost. Ne consegue che la parte della norma sull’immunità dalla giurisdizione degli Stati che confligge con i predetti principi fondamentali non è entrata nell’ordinamento italiano e non vi spiega, quindi, alcun effetto.”²³

A tale proposito, nella sentenza nr. 20422 del 28/9/2020, la Corte di Cassazione, sul rifiuto sia del Tribunale che della Corte d’Appello di Firenze di procedere contro la RFG perché, nonostante la sentenza 238/2014 della Consulta, il giudice italiano adito ancora insiste nel dichiararsi incompetente in materia, così argomenta: “*va riconosciuta la categoria dei **delicta imperii** quale area insuscettibile di poter fruire della prerogativa consuetudinaria della piena immunità statale*», intendendo che questo tipo di crimini sono compiuti in violazione delle norme di diritto internazionale

²² Pag. 9 Sentenza C. C. 238/2014, Par. 3.4. (Se ne consiglia la lettura per intero, perché è esilarante la difesa della legge 5/2013 da parte della Presidenza del Consiglio ad opera dell’Avvocatura che, a proposito, rileva che la questione di legittimità costituzionale non è fondata, poiché, a suo dire, erano in discussione trattati internazionali preesistenti all’entrata in vigore della Costituzione).

²³ Pag. 10 Sentenza C.C. 238/2014, Par. 3.5.

cogente, in quanto in violazione di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali.²⁴

Tali definitive parole pronunciate dalla Corte Costituzionale e dalla Cassazione dovrebbero essere acquisite dagli organismi internazionali, affinché non vi sia dubbio alcuno che l'Umanità non è in grado di sopportare altri orrori del genere vissuti nell'ultimo conflitto mondiale, come in tutti i conflitti d'altronde, poiché se veramente la sentenza 3 febbraio 2012 della C.I.G. considera atti *iure imperii* quelli posti in essere dalla “*bestia umana*”²⁵, saremo di fronte non ad un atto di giustizia, ma si tratterebbe di una diversa qualificazione dell'apologia di reato.

²⁴ Link della Sentenza 20442 del 28/9/2020 Corte di Cassazione: https://images.go.wolterskluwer.com/Web/WoltersKluwer/%7Bddacfac-6602-4ca0-8a38-9dc30750df7e%7D_cassazione-sezioni-unite-civili-sentenza-20442-2020.pdf?_gl=1%2Ax-peakp%2A_ga%2AMTg5NTM5MjA0OS4xNjU5NjM2ODgx%2A_ga_B95LYZ7CD4%2AMTY2MDY3NTk5NS43LjAuMTY2MDY3NTk5NS4wLjAuMA..

²⁵ Così F. Guccini nella canzone del 1966 “*Auschwitz*” definisce il Terzo Reich.

A mio zio Fiore Venneri nato nel 1920 che non ho mai conosciuto. Fatto prigioniero dai tedeschi sul Fronte Greco, il 12 settembre del 1943. Deportato a Falkenau, (oggi Sokolov, Repubblica Ceca). Il 17 aprile 1945, a venticinque anni, rimase vittima di un bombardamento di aerei USA, mentre era ai lavori forzati per la ricostruzione di una stazione ferroviaria. [Dalla testimonianza di un commilitone sopravvissuto al bombardamento rilasciata alla Stazione dei Carabinieri di Porto d'Ascoli (Legione Carabinieri di Ancona) l'8 febbraio del 1955]

Il Ministero della Difesa - Commissariato Generale per le onoranze ai Caduti - Direzione Storico-Statistica - Ufficio Estero e Rimpatri, in data 14 aprile 2016, mi informò che, molto probabilmente, le spoglie di Fiore Venneri giacciono in un cimitero di Sokolov in una tomba senza nome.

Bibliografia

Sentenza Corte di Cassazione 5044/04- Link: <https://www.jolau.com/wp-content/uploads/2018/10/Sentenza-Ferrini-5044-04-2.pdf>

Corte Internazionale di Giustizia: Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening) Overview of the case. Link: <https://www.icj-cij.org/en/case/143>

“La Cassazione applica la sentenza della Corte dell’Aja nella controversia Germania – Italia” (agosto 10, 2012) Link: <http://www.marinacastellaneta.it/blog/la-cassazione-applica-la-sentenza-della-corte-dellaja-nella-controversia-germania-italia.html>

“L’Italia sconfitta all’Aja” (febbraio 3, 2012). Link: <http://www.marinacastellaneta.it/litalia-sconfitta-allaja.html>

“Crimini del Terzo Reich: ha giurisdizione il giudice italiano. Il principio dell’immunità degli Stati dalla giurisdizione civile straniera per gli atti iure imperii trova un limite nel rispetto dei diritti inviolabili della persona umana” (Cass. S.U. n. 0442/2020) Avv. Marcella Ferrari, 12/10/2020. Link: <https://www.altalex.com/documents/news/2020/10/12/crimini-terzo-reich-ha-giurisdizione-giudice-italiano>

DDL – Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004 – Relazione **Disegno di legge recante: “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno”**. Link: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_2_1.wp?facetNode_1=0_0&facetNode_3=4_59&facetNode_2=0_0_1&previousPage=mg_1_2&contentId=SAN752469

Giuseppe Cataldi, University of Napoli “L’Orientale” The Implementation of the ICJ’s Decision in the Jurisdictional Immunities of the State case in the Italian Domestic Order: What Balance should be made between Fundamental Human Rights and International Obligations. Link: https://esil-sedi.eu/wp-content/uploads/2013/01/Cataldi-Reflections_0.pdf

Sentenza Corte di Cassazione 1136/14. Link: https://www.questionegiustizia.it/data/doc/334/cassazione_germania_1136-14.pdf

“Immunità dello Stato estero per crimini internazionali e diritto di accesso al giudice: la parola alla Corte Costituzionale” di Maria Giulia Rancan. Phd Candidate - Scuola Superiore Sant’Anna

Commento alla sentenza della Corte di cassazione n. 1136/2014 ed all’ordinanza del Tribunale di Firenze del 21 gennaio 2014. Link: https://www.questionegiustizia.it/articolo/immunita-dello-stato-estero-per-crimini-internazio_11-02-2014.php

Tribunale di Firenze, Sezione Civile. Ordinanza di rinvio atti alla Corte Costituzionale. Non manifesta infondatezza questione di legittimità costituzionale dell’art 94.1 Carta ONU, così come interpretato da CIG nella sentenza condanna dell’Italia del 3 feb 2012 e dell’art. 3 L. 5/2012. Link: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=3&art.versione=1&art.codiceRedazionale=14C00155&art.dataPubblicazioneGazzetta=2014-07-09&art.idSottoArticolo=0

“Vittime della storia a mani vuote: è diniego di giustizia?” 2 Maggio 2014 |di Marina Dimattia. Link: <https://www.diritticomparati.it/vittime-della-storia-a-mani-vuote-e-diniego-di-justizia/>

“L’immunità degli stati e i crimini nazifascisti in Italia. La parola alla Corte Costituzionale”. Link: https://www.difesa.it/Giustizia_Militare/rassegna/Bimestrale/2014/Documents/03_2014/IMMUNITA_STATI_CRIMINI_NAZIFASCISTI_ITALIAB.pdf

Sentenza Corte costituzionale 238/2014. Link: <https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPro-nuncia.do?anno=2014&numero=238>

“La tutela dei diritti fondamentali e i crimini di guerra” di Paolo Vittoria - Libro dell'anno del Diritto 2016. Link: https://www.treccani.it/enciclopedia/la-tutela-dei-diritti-fondamentali-e-i-crimini-di-guerra_%28Il-Libro-dell%27anno-del-Diritto%29/

“Tribunale di Firenze e crimini di guerra: i semi evolutivi mettono radici”, di Luca Baiada
Magistrato della Corte d'appello militare di Roma. Link: https://www.questionegiustizia.it/articolo/tribunale-di-firenze-e-crimini-di-guerra_i-semi-evolutivi-mettono-radici_06-04-2016.php

Tribunale di Firenze, 22 febbraio 2016. Eredi Angelo Donati Vs. R.F.G. Link: <https://www.questionegiustizia.it/data/doc/989/donati-germania-ufficiali.pdf>

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, Roma 4 novembre 1950

Convenzione europea sull'immunità degli Stati, Basilea 16 maggio 1972.

Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, 2 dicembre 2004

“*Il Puzzle Moro*”, Giovanni Fasanella, Ed. Chiarelettere, IV edizione 2018

Aldo Moro. La verità negata” di Gero Grassi, VIII Ed. 2021,